

Codice A1710D

D.D. 13 giugno 2025, n. 478

Accordo tra il Settore A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura per la delega di attività nell'ambito del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022 Approvazione schemi di convenzione.



ATTO DD 478/A1710D/2025

DEL 13/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC

OGGETTO: Accordo tra il Settore A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura per la delega di attività nell'ambito del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022 Approvazione schemi di convenzione.

VISTO

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 7456, del 28 ottobre 2015;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*;

il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 *che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014*;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 *che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità* ;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 *che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;*

il Regolamento delegato (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 *che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;*

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);*

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;*

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;*

il Regolamento (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 *che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;*

il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio *recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;*

il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;*

il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 *che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;*

la deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 – *Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022”;*

la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007, n. 41-5776 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura e le successive DGR 26 ottobre 2015, n. 19-2318 e DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 che ne hanno modificato alcuni articoli.

PRESO ATTO

- dell'Allegato I – Punto 1 lett. c) del Regolamento delegato (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che definisce le condizioni per la delega a un altro organismo per l'esecuzione

- di uno qualsiasi dei suoi compiti, a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dell'Allegato I – Sezione D.1 del Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che definisce le condizioni per la delega a un altro organismo per l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
 - che le discipline previste per l'istituto della delega, di cui ai Regolamenti delegati n. 907/2014 e 127/2022, prevedono che questa debba avvenire mediante accordo scritto. Tale accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri e le condizioni sulla base dei quali lo stesso è riconosciuto quale organizzazione che offre garanzie in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti;
 - che l'articolo 6, comma 4, del vigente Statuto di ARPEA, prevede che l'Agenzia, nel rispetto della legislazione unionale, possa stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza, previa comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura. L'articolo 6 dello Statuto prevede in particolare la possibilità di delega, di norma alla Regione, delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti, nel rispetto della normativa comunitaria.

TENUTO CONTO

- della D.G.R. n. 94-3832 del 4/08/2016 che autorizza la stipula di accordi tra i settori della Regione e l'ARPEA nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
- della Determinazione dirigenziale n. 769 del 18 settembre 2023 *“Stipula di accordi tra i Settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41 – 5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023 – 2027, e pertinenti disposizioni operative”*, con la quale sono state fornite le disposizioni operative a cui i Settori regionali contraenti, allocati nelle diverse Direzioni regionali, dovranno attenersi nella stipula di Accordi con ARPEA per la delega di attività in conformità dell'Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021;

PRESO ATTO

- della determinazione di ARPEA n.25 del 25 gennaio 2017 con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del PSR 2014-2020;
- della determinazione di ARPEA n. 221 del 13 settembre 2023 con la quale la medesima ha approvato lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del CSR 2023 – 2027.

Preso atto inoltre:

- della Deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 2025, n. 37-1089 *“Articolo 5 della L.R. n. 23/2008. Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale. Revoca D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019 e successivi provvedimenti organizzativi da ultimo adottati con D.G.R. n. 12-709 del 13.01.2025”*
- della Deliberazione della Giunta Regionale del 26 maggio 2025, n. 53-1177, che, in esito alle procedure previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ha assegnato, con decorrenza dal 1 giugno 2025, l'incarico di responsabile del settore A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC alla dott.ssa Valentina Archimede

RITENUTO CHE il Settore A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC, in virtù delle proprie competenze indicate in declaratoria, sia coinvolto nella delega dell'attività istruttoria per quanto riguarda le seguenti

misure/interventi:

PSR 2014-2022

- Mis. 4.1.3
- Mis. 4.4.2
- Mis. 5.1.1

CSR 2023 – 2027

- SRA18 - ACA18 – impegni per l’apicoltura
 - SRA30 Benessere animale. Solo azione B
 - SRD02 Interventi produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - azione A - riduzione delle emissioni
 - SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale - Convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatico (azione D)
- SRD06 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo - az. 1
Danni biotici

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 - Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- vista la Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la DGR n. 1- 4046 del 17/10/2016 - Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000;
- vista la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 - Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046;
- vista la DGR n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.;

DETERMINA

di approvare gli schemi di convenzione, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2), finalizzati alla delega dell’attività istruttoria per le domande di pagamento e ad altre attività così come ivi specificate, riferita ai seguenti interventi:

PSR 2014 – 2022

- Mis. 4.1.3
- Mis. 4.4.2
- Mis. 5.1.1

CSR 2023 – 2027

- SRA18 - ACA18 – impegni per l’apicoltura
- SRA30 Benessere animale. Solo azione B
- SRD02 Interventi produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - azione A - riduzione delle emissioni
- SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale - Convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatico (azione D)
- SRD06 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo - az. 1 Danni biotici

Ulteriori integrazioni e definizioni che si rendessero necessarie, nel rispetto delle disposizioni sopra enunciate, sono demandate all’Autorità di gestione regionale del Complemento di Sviluppo Rurale 2023 –2027 della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 comma 1, lettera d) del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC)

Firmato digitalmente da Valentina Archimede

Allegato

**CONVENZIONE PER LA DELEGA DI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO
PAGATORE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-
2022**

TRA

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in
Agricoltura (di seguito denominata ARPEA), Organismo
pagatore regionale rappresentata dal Direttore pro tempore,
Dott. Angelo MARENGO domiciliato ai fini della presente
Convenzione presso la sede di ARPEA;

E

la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo - Settore
Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e
gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC -
identificato con codice regionale A1710D, di seguito
denominato delegato, rappresentato dal Dirigente pro
tempore, Dott.ssa Valentina ARCHIMEDE, domiciliato ai fini
della presente Convenzione presso la sede del Settore.

PREMESSO CHE:

l'ARPEA, istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n.16
e successive modificazioni ed integrazioni, è stata
riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio
2008, organismo pagatore regionale per l'erogazione degli
aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a
carico dei fondi FEAGA e FEASR;

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Piemonte 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. C (2015) 7456, del 28 ottobre
2015;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha introdotto le norme "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 all' art. 7 prevede che gli organismi pagatori, fatta eccezione per il pagamento, possono delegare i compiti relativi alla gestione ed al controllo delle spese finanziate dal fondo FEAGA e dal FEASR
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 *"che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);*
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante *"modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e che abroga il Reg. (CE) n. 796/2006)* e il regolamento (UE) n. 65/2011 *(che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale"* e s.m.i;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 è il provvedimento *"che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie"* e s.m.i;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 è il provvedimento *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013*

del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" e s.m.i;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 è il provvedimento *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità"*

- il Regolamento delegato (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, in particolare alla lett. c) per cui la "Delega" deve soddisfare il rispetto di determinate condizioni che devono comportare :

- un accordo scritto tra l'organismo pagatore e il soggetto delegato che deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

- il permanere in capo all'organismo pagatore della responsabilità dell'efficace gestione dei fondi , nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e la dichiarazione e la contabilizzazione della spesa corrispondente;

- la definizione delle responsabilità e degli obblighi del delegato, soprattutto per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione europea;

- la garanzia da parte dell'organismo pagatore che il delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati;

- la conferma esplicita del delegato all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti delegati ed i mezzi utilizzati;

- la verifica periodica da parte dell'organismo pagatore volta ad accertare che l'attività delegata sia di

livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione europea;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 è il provvedimento "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza";

- il Regolamento (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;

- il Reg. (UE) 2020/2220 ("Regolamento di estensione della programmazione corrente e di transizione verso in periodo di programmazione 2023-2027") con il quale è stata disposta l'estensione, anche per le annualità finanziarie 2021 e 2022, della normativa vigente per lo sviluppo rurale nell'ambito della PAC;

- la Legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il Decreto ministeriale 8 febbraio 2016 del MIPAAF reca la " *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" stabilisce, in particolare al Capo III, le " *Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale*" e al Capo IV le " *Disposizioni finali*" applicabili anche alle misure afferenti allo sviluppo rurale e, più in dettaglio, le " *Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità*" (art. 22) applicabili dalle Regioni e le " *Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale*" (art. 23) applicabili dalle Regioni e dalle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito

l'Organismo Pagatore;

- la linea direttrice n. 1 del 15 settembre 2015 dei Servizi della Commissione europea (Linea direttrice per il riconoscimento) fornisce orientamenti, in particolare, nelle materie riguardanti *"Gli anticipi e le cauzioni"*, la *"Delega di funzioni"* e il *"Recupero dei crediti"* e il *"Registro dei debitori"*

- la determinazione dell' ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC PSR 2014/2020 e s.m.i.;

- la determinazione di ARPEA n. 155 dell'03/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure non SIGC- PSR 2014/2020 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 94-3832 del 4/08/2016 che autorizza la stipula di accordi tra i settori della Regione e l'ARPEA;

- la determinazione di ARPEA n.25 del 25 gennaio 2017. con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del PSR 2014-2020. Dette convenzioni vengono stipulate con i diversi organismi regionali, stante il nuovo assetto organizzativo della Regione conseguente all'assunzione delle competenze, prima in capo alle Province e alle Comunità montane in materia di Programma di sviluppo rurale regionale - L.R. n. 23/2015;

- con determinazione n. del il Settore A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC ha approvato lo schema di convenzione e assunto provvedimenti per la stipula;

Preso atto delle seguenti definizioni ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione:

▪ *"domanda di sostegno"*, si intende *"una domanda di*

sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013" di competenza dell'Autorità di Gestione;

- "domanda di pagamento" si intende "una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013" di competenza dell'Organismo pagatore;

- "Procedure in caso di debiti" le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle 'Procedure in caso di debiti' contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

- "Procedure in materia di anticipi e cauzioni" le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle 'Procedure in materia di anticipi e cauzioni' contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

- "Controlli" relativi al FEASR e ai fini della presente convenzione si intendono i controlli eseguibili sulle domande di pagamento nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il pagamento degli stessi, in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, attraverso l'espletamento dei controlli di seguito:

I controlli istruttori comprendono:

Controlli amministrativi controlli formalizzati e automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti; sono quindi volti ad accertare il rispetto dei requisiti, delle condizioni, degli impegni e

degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari.

Detti controlli comportano:

- i "controlli documentali";
- i "controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC";
- i "controlli informatici" eseguibili mediante delle altre <banche dati informatizzate> indicate dalle autorità nazionali pertinenti;
- la verifica dei documenti presentati;
- la valutazione dei costi, i pagamenti eseguiti dai beneficiari";
- le "visite sul luogo dell'operazione" (in situ) finalizzate a "verificare visivamente che l'investimento sia stato portato a termine" per le "misure a investimento", fermo restando che "almeno una <visita sul luogo dell'operazione > deve essere eseguita prima del pagamento finale", salvo quanto previsto dall'art. 48 par. 5, comma 2 del regolamento UE 809/2016

Controlli in loco :

- per le "misure a superficie" si intendono, in particolare, i controlli da eseguire presso i beneficiari selezionati da ARPEA, per verificare "tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario (concernenti le misure dello sviluppo rurale) che è possibile controllare al momento della visita", tenuto conto che "gli impegni e gli obblighi che non possono essere controllati mediante il telerilevamento devono essere oggetto di un controllo fisico supplementare";
- per le "misure non connesse alle superfici e agli animali" (investimenti, misure strutturali, o immateriali e trascinamenti), si intendono, in particolare, i controlli da eseguire, da parte di funzionari diversi da quelli che hanno partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione", presso i beneficiari selezionati dall'ARPEA , allo scopo di verificare l'ammissibilità dell'intervento, gli impegni e gli ulteriori obblighi necessari al

riconoscimento del sostegno.

Controlli ex post il cui campione è selezionato da ARPEA su operazioni connesse agli investimenti per verificare "il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del regolamento UE n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale".

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione , le Parti

CONVENGONO e STIPULANO ART. 1

(Oggetto della delega)

1. L'ARPEA delega all'Organismo delegato l'esecuzione delle attività come in appresso specificato:

a) *l'istruttoria delle domande di pagamento* che comporta, l'esecuzione delle *'Procedure di autorizzazione delle domande'* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera A) del Regolamento (UE) n. 907/2014. Nell'attività istruttoria sono compresi i controlli amministrativi propri di tale fase autorizzativi come descritti e definiti in premessa.

b) *la gestione delle garanzie presentate per il pagamento di anticipi* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, in osservanza della procedura in materia di anticipi e cauzioni in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014;

c) *la contestazione addebiti* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *'Procedure in caso di debiti'* del Regolamento (UE) n. 907/2014. Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione al beneficiario, il contraddittorio, la chiusura della pratica e la determinazione dell'indebito e relative sanzioni.

Le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MIPAAF ecc.), compresa ARPEA, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni inerenti il procedimento amministrativo come regolamentate dall'ordinamento dell'organismo delegato e mediante apposite procedure impartite da ARPEA anche a seguito dell'aggiornamento del Manuale delle procedure di recupero di ARPEA (D.D. n. 45 del 04/03/2016).

d) *i controlli in loco*, da eseguirsi presso i beneficiari mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti nei manuali procedurali.

e) *i controlli ex post*, da eseguirsi presso i beneficiari, mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti nei manuali procedurali. Detti controlli devono eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del campione all'Organismo delegato.

Il dettaglio delle attività delegate è riportato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

ART. 2

(Durata, recesso, risoluzione, modifiche)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, fatti salve le proposte di liquidazione e i relativi elenchi già trasmessi ad ARPEA, e avrà durata a tutto il 30 settembre 2026 (data ultima della certificazione dei pagamenti imputati al fondo FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020) salvo proroghe.

2. Il recesso anticipato deve essere comunicato formalmente ad ARPEA entro il 30 giugno di ciascun anno e avrà effetto dall'inizio dell'anno finanziario successivo.

3. Le Parti si riservano la facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero in caso di sopravvenuti motivi oggettivi impeditivi.

4. Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i

termini di vigenza della presente convenzione, come pure le modalità di espletamento delle attività delegate .

ART. 3

(Dichiarazioni e obblighi dell'Organismo delegato)

1. L'Organismo delegato con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di ARPEA e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega sono eseguibili sulla base delle istruzioni contenute nei *manuali* e nelle *istruzioni operative* di riferimento di ARPEA.
2. L'Organismo delegato, dichiara altresì di obbligarsi, ad eseguire le attività specificate nell'Allegato 1.

ART. 4

(Istruttoria modalità e termini)

1. Con l'attività istruttoria saranno controllati i criteri di ammissibilità specifici definiti nel Programma di Sviluppo Rurale e nei bandi regionali, il rispetto degli impegni assunti, il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di pagamento, conformemente alle procedure (manuali e disposizioni operative di ARPEA).
2. Il procedimento istruttorio si completerà con l'inserimento del beneficiario in un elenco, approvato con l'emanazione di un provvedimento dell'ordinamento del settore, contenente le proposte di liquidazione e la trasmissione dell'elenco stesso ad ARPEA.
3. Tali operazioni saranno eseguite utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema SIAP.
4. L'avvio delle attività istruttorie coinciderà con l'apertura del sistema informatico per tale fase. L'istruttoria si chiuderà formalmente entro 180 giorni dall'avvio.
5. L'istruttoria delle domande di pagamento anticipo si chiuderà entro 60 giorni dalla data di apertura del sistema informatico relativo a tale fase.

Art. 5

(Controlli)

1. Relativamente alle procedure dei controlli per le misure non connesse alle superfici e agli animali (investimenti, misure strutturali o immateriali e trascinamenti) è prevista:

- *Visita in sito:* deve essere eseguita per tutte le domande di pagamento ammesse, salvo diversa prescrizione derogatoria di ARPEA e per fattispecie definite. E' finalizzata alla verifica della realizzazione dell'intervento richiesto a premio e della sua coerenza con le spese dichiarate dal beneficiario. Deve essere eseguita prima della chiusura dell'istruttoria e comunque prima della determinazione del premio. L'Organismo delegato deve chiudere i controlli immettendone le risultanze sul sistema informativo, secondo le istruzioni operative stabilite da ARPEA. I termini della visita in sito sono ricompresi nei termini istruttori.

- *Controllo in loco:* l'ARPEA notifica all'Organismo delegato il campione delle domande di pagamento da controllare. Il numero delle domande estratte non sarà comunque inferiore al 5 % della spesa erogata nel corso dell'anno solare di riferimento. Il controllo in loco può essere eseguito in concomitanza con la visita in sito o successivamente purchè, sia eseguito da diverso soggetto rispetto agli istruttori. Il controllo in loco deve essere chiuso con formale notifica dell'esito al beneficiario entro 60 giorni dalla data di comunicazione del campione da parte di ARPEA. Qualora il controllo in loco sia eseguito nel corso dell'istruttoria i termini dell'istruttoria sono sospesi una e una sola volta e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.

2. Relativamente alle procedure dei controlli per le misure a superficie e animali non connesse alle superfici e agli animali (investimenti, misure strutturali o immateriali e trascinamenti) è prevista:

- *Controllo in loco:* l'ARPEA notifica all'Organismo delegato il "campione" delle "domande di pagamento" da controllare. Il numero delle domande estratte non sarà comunque inferiore al 5% del totale delle domande

presentate nella campagna di riferimento. Il controllo in loco deve essere eseguito nel rispetto della separazione delle singole fasi, quindi da diverso soggetto dagli istruttori , nel rispetto della calendarizzazione dei singoli impegni e deve comunque essere chiuso entro 90 giorni dalla data di comunicazione da parte di ARPEA del campione.

Tale attività può prescindere dall'apertura dell'istruttoria che però deve tenere conto degli esiti dei controlli di ammissibilità superficiali eseguiti da Agea o altro organismo incaricato da ARPEA.

Art. 6

(Impegni dell'Organismo delegato)

1. L'Organismo delegato si impegna:

- ad assicurare l'accessibilità dei documenti informatici e cartacei nonché la conservazione di questi ultimi in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo ai sensi della normativa comunitaria;

- a rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato I, par. 1, lettera (B), del Regolamento Delegato (UE)

n. 907/2014 citato in premessa, con Particolare riferimento alla separazione della funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;

- ad impiegare nello svolgimento delle attività delegate risorse umane adeguate per l'esecuzione delle operazioni e con competenze tecniche per i differenti livelli operativi di cui all'allegato I, Punto 1, lettera B annesso al Reg. Del. (UE) 907/2014 e a comunicare ad ARPEA il nominativo , le mansioni ed il ruolo di ogni singolo soggetto incaricato nonché del responsabile del procedimento istruttorio e dei controlli, ALL.3;

- a garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate ,descritte nell'allegato 1 annesso alla presente Convenzione e nei manuali procedurali di ARPEA. L'Organismo delegato è pienamente responsabile nei confronti dell'ARPEA del corretto e legittimo svolgimento delle attività delegate.

ART. 7

(Interscambio dei dati)

1. L'ARPEA e l' Organismo delegato si impegnano allo scambio via telematica dei dati delle *domande* utili alla gestione delle informazioni delle richieste di sostegno presentate ed ammesse, dei pagamenti eseguiti e dei controlli antecedenti e successivi agli stessi, nonché dei dati concernenti i relativi fascicoli di riferimento, con particolare riguardo agli esiti dei controlli eseguiti, ai pagamenti ammessi, autorizzati ed effettuati, all'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse finanziarie regionali disponibili, utilizzate e residue e alle altre informazioni relative alla gestione finanziaria del cofinanziamento.

2. A tal fine le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di scambio e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini del pagamento delle provvidenze previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a carico del FEASR, per le misure previste dalle programmazioni del PSR 2014 - 2020.

3. Lo scambio di dati può riguardare anche le informazioni afferenti le domande del regime di pagamento unico.

ART. 8

(Verifica delle attività)

1. Per quanto attiene alle attività oggetto di delega, l'Organismo delegato, anche ai fini della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte

del Direttore dell'ARPEA ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 primo comma, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'ARPEA, dei "controlli di secondo livello" previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari, richiesti dall'ARPEA; si impegna altresì a supportare i controlli richiesti nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dall'Area Controllo Interno.

2. L'Organismo delegato si impegna altresì a ottemperare ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni comunitarie o nazionali e dell'Organismo di certificazione, anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili tempestivamente, anche per via telematica, tutte le informazioni, la documentazione e il supporto tecnico necessari per lo svolgimento degli *audit* e/o la riverifica delle attività di controllo svolte dall'Organismo delegato.

ART. 9

(Manuali, procedure e controlli)

1. L'Organismo delegato conferma che:
 - a) per l'applicazione del PSR 2014-2020, applicherà i manuali , le ulteriori procedure e controlli redatti da ARPEA, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.
 - b) per l'esecuzione degli adempimenti connessi al *recupero dei crediti* derivanti dall'applicazione del PSR 2007-2013 e dal PSR 2014-2020 si applicano le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da ARPEA, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.
2. Le Parti potranno elaborare o approvare, d'intesa tra loro, ulteriori documenti utili alla corretta ed efficace applicazione della presente Convenzione.

3. L'adozione della manualistica e delle procedure inerenti l'attività delegata sarà preventivamente sottoposta e condivisa dall'Organismo delegato.

ART. 10

(Conflitto d'interessi)

1. L'Organismo delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse nello svolgimento delle attività delegate e si impegna a trasmettere ad ARPEA le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse.

2. L'Organismo delegato si impegna, inoltre, in forza del Regolamento UE 2022/127 del 7/12/2022, in particolare l'All. 1, lett. B), V comma, e Lett. D), I e II comma, a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante le potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'impegno all'astensione dall'operare in situazioni di conflitto di interesse; la stessa dovrà essere conservata agli atti al fine di poterla eventualmente esibire agli organi competenti a seguito di procedure di controllo; l'elenco del personale delegato che ha reso le suddette dichiarazioni dovrà essere fatto pervenire anche ad ARPEA.

3. Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorquando la domanda di pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle seguenti situazioni elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
- b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. consanguineità entro il quarto grado, e di affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
- e. rapporto di coniugio col richiedente.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle disposizioni in uso presso il delegato.

ART. 11

(Riduzione del tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale)

1. Al fine di ridurre il tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo. Linea Diretrice n. 10.10.2016.

ART. 12

(Oneri aggiuntivi)

1. Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

ART. 13

(Responsabilità)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti, garantiscono che queste si conformano alla regolamentazione comunitaria ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Comunità Europea e dell'erario nazionale in tal senso l'Organismo delegato redige, altresì la relazione annuale dell'attività.

2. Qualora, a seguito di "verifiche di conformità", "audit finanziari" o "inchieste ad hoc" svolte dalle competenti istituzioni comunitarie o nazionali siano rilevate infrazioni, irregolarità o frodi che comportino "rettifiche finanziarie" sulle somme erogate ai beneficiari a qualsiasi titolo, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico dell'ARPEA,

quest'ultima si rivarrà sull'Organismo delegato responsabile della inesatta o indebita effettuazione dell'attività.

ART. 14

(Atti aggiuntivi)

1. Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, nazionali o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, avverrà mediante appositi atti anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito. In base alle disposizioni previste dall' Allegato 1, art. 1, punto 3, lett. B, ii) del regolamento (UE) n. 907/2014 l'ARPEA, nello svolgimento delle attività delegate nell'ambito della presente convenzione, l'Organismo delegato deve rispettare i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni di cui allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

ART. 15

(Attività aggiuntive)

1. Eventuali attività non espressamente previste nella presente Convenzione saranno oggetto di specifici Accordi di volta in volta formalizzati.

ART. 16

(Tavolo di coordinamento PSR)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che sarà istituito, un Tavolo di coordinamento PSR i cui componenti saranno designati dalla Direzione Agricoltura e da ARPEA. La composizione, il funzionamento e le specifiche attribuzioni saranno definite con provvedimento regionale.

2. Potranno intervenire alle riunioni tecnici/esperti di volta in volta invitati alle sedute.

3. Obiettivi di lavoro di tale tavolo sono:

- a) monitoraggio continuo dell'attività degli organismi delegati;
- b) risoluzione di eventuali divergenze sulle modalità di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e armonizzazione delle procedure;
- c) ripartizione delle pratiche in relazione ai carichi di lavoro di ogni Organismo delegato;
- d) consultazione preventiva all'emanazione dei bandi;
- e) disamina delle bozze dei bandi laddove prevedano dispositivi che comportano lo svolgimento di attività di cui alla presente convenzione.

ART. 17

(Informativa sulla privacy di cui al d.lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016)

I dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel d.lgs. 196/2003 e nel Reg. (U.E) 2016/679, vengono trattati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

Arpea e Regione per la natura servizi, delle funzionalità e delle banche dati che costituiscono il SIAP, esercitano in modo congiunto la titolarità su i trattamenti oggetto della presente convenzione.

Quali contitolari, ARPEA e la Regione Piemonte sono tenute:

- ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento istituito in base all'art.30 di cui al GDPR n. 2016/679 sotto le proprie rispettive responsabilità;
- a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del Reg.(UE) 679/2016, potranno rivolgersi alla

Regione Piemonte o all'ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

[dpo@regione.piemonte.it] [dpo@cert.arpea.piemonte.it]

- a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;
- ad operare, per ciò che non è espressamente indicato nei precedenti punti, secondo quanto previsto dal d.lgs 196/2003 e dal Reg.(UE) 2016/679 e dalla normativa in materia.

ART. 18

(Sistemi di gestione e di comunicazione)

1. Le Parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande di pagamento, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

2. I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:

- a) la posta elettronica certificata (PEC);
- b) la posta elettronica ordinaria aziendale;
- c) la pubblicazione sul SIAP.

ART. 19

(Clausole finali)

1. La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente.

2. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 20

(Allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati

Allegato 1 - Tabella delle competenze;

Allegato 2 - Elenco Misure/operazioni del Programma di Sviluppo Rurale.

Allegato 1

SVILUPPO RURALE 2014-2022

ATTIVITA' DOMANDE DI PAGAMENTO- Misure non connesse alle superfici e animali (investimenti, misure strutturali o immateriali e trascinamenti)

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	ORGANISM O PAGATORE	Attività delegata
PREDISPOSIZIONE MANUALISTICA	Definizione procedure in materia di ricevimento, istruttoria e controllo delle domande di pagamento (Manuali Procedurali)	X	
RICEZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO	Ricezione e archiviazione delle domande di pagamento e di tutta la documentazione ad esse allegata		X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO (180 gg)	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie	X	
	Controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 804/2014 .Risoluzione anomalie		X
	Acquisizione e verifica delle garanzie ai sensi dell'art 63 del reg. UE 1305/2014;		X
	Autorizzazione e richiesta svincolo della garanzia all'OPR		X
	Svincolo della garanzia	X	
	Esecuzione visita in situ (visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso)		X
	Riesame domande in contenzioso amministrativo		X
CONTROLLI IN LOCO (60 gg)	Definizione criteri di estrazione del Campione	X	
	Estrazione del campione	X	
	Esecuzione dei controlli in loco e registrazione delle risultanze sui sistemi informativi.		X
CHIUSURA ISTRUTTORIA E CREAZIONE ELENCHI CON PROPOSTE DI LIQUIDAZIONE	Chiusura istruttoria domanda di pagamento e predisposizione degli elenchi delle proposte di liquidazione		X
	Invio degli elenchi a OPR tramite sistema informativo		X
PAGAMENTO	Ricezione degli elenchi di liquidazione	X	
	Verifica del registro debitori: controllo delle posizioni debitorie ai fini dell'esecuzione del pagamento	X	
	Creazione e autorizzazione decreto	X	
	Esecuzione e Contabilizzazione del pagamento	X	
CONTROLLI EX-POST (90 gg)	Definizione criteri di estrazione del Campione	X	
	Estrazione del campione	X	
	Esecuzione dei controlli ex post per la verifica del mantenimento degli impegni assunti		X
DEBITI	Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità		X
	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate	X	
DEBITI IN PRESENZA DI GARAZIE	Denuncia di sinistro		X
	Incameramento garanzia per mancata restituzione	X	
	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate	X	

Allegato 2

Misure PSR 2014-2022	Attività delegata
1	
2	
3	
4	4.1.3; 4.4.2
5	5.1.1
6	
7	
8	
10	
11	
12	
13	
15	
16	
19	
20	
113	
Misure PSR 2007-2013	
111	
112	
114	
121	
123	
124	
125	
132	
133	
211	
214	
215	
216	
221	
226	

227	
311	
313	
322	
323	
F (PSR 2000-2006)	
H (PSR 2000-2006)	
Reg. 2078	
Reg. 2080	

**CONVENZIONE PER LA DELEGA DI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO PAGATORE NELL'AMBITO DEL
COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE 2023-2027**

TRA

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA), Organismo pagatore regionale rappresentata dal Direttore pro tempore, dott. Angelo MARENGO domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ARPEA;

E

la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e cibo - Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC - identificato con codice regionale A1710D, di seguito denominato delegato, rappresentato dal Dirigente pro tempore, Dott.ssa Valentina ARCHIMEDE, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Settore.

PREMESSO

1. L'ARPEA, istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i., è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, Organismo pagatore regionale per l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR.
2. Il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023 - 2027 dell'Italia è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022.
3. Il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte è stato approvato con DGR n. 17-6532 del 20/02/2023. L'Allegato 1 - Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 stabilisce che "Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

i. un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

ii. l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;

iii. le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;

iv. l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;

v. l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;

vi. l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

5. l'articolo 6, comma 4 dello Statuto di ARPEA, approvato con DGR 23 aprile 2007, n. 41-5776 e successivamente modificato con DGR 26 ottobre 2015, n. 19-2318 e DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313, prevede che l'Agenzia, nel rispetto della legislazione unionale, può stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza, previa comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura. L'articolo 6 dello Statuto prevede la possibilità di delega, di norma alla Regione, delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti, nel rispetto della normativa comunitaria.

RICHIAMATO

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;*
- *il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;*
- *il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;*
- *il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;*
- *il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;*

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione(UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il Decreto Ministeriale n. 660687 del 23 dicembre 2022 - *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;*
- il Decreto Ministeriale n. 0147385 del 09 marzo 2023 - *Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;*
- il Decreto Ministeriale n. 185145 del 30 marzo 2023 -

Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

- il Decreto Ministeriale n. 185101 del 30 marzo 2023 - *Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022;*

- il Decreto Ministeriale n. 248477 del 12 maggio 2023 - *Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;*

- la Linea direttrice n. 1 Ref. Ares(2023)104350 del 06/01/2023 dei Servizi della Commissione europea (*Linea dper il riconoscimento*) che fornisce orientamenti, in particolare, nelle materie riguardanti "Gli anticipi e le cauzioni", la "Delega di funzioni" e il "Recupero dei crediti" e il "Registro dei debitori";

- la Legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- Il Decreto Ministeriale n. 410739 del 4 agosto 2023 - *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.*

- Il Decreto Ministeriale n. 410727 del 4 agosto 2023 - *Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116*
- la comunicazione conservata agli atti del Direttore di ARPEA con la quale esprime al Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo la volontà di stipulare accordi con i settori regionali per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del CSR 2023 - 2027, come previsto dall'art. 6, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia;
- la determinazione del direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo n.769 del 18 settembre 2023 che autorizza la stipula di accordi tra le strutture della Regione Piemonte e ARPEA, ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia;
- la determinazione di ARPEA n. 221 del 13/9/2023 con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del CSR 2023 - 2027;
- la determinazione dirigenziale n. del con la quale il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC- identificato con codice regionale A1710D, ha approvato lo schema di convenzione e assunto provvedimenti per la stipula.

Preso atto delle seguenti definizioni:

- "domanda di sostegno", si intende un'istanza di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del PSP, capitolo 5.3, e del CSR, capitolo 6" di competenza dell'Autorità di Gestione;
- "domanda di pagamento", si intende un'istanza presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno ammesso" di competenza dell'Organismo pagatore secondo quanto previsto al capitolo 7.1, punto 3, del PSP;
- "Procedure in caso di debiti" le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022, osservando le procedure fornite

dalla stessa Agenzia;

▪ "Procedure in materia di anticipi e cauzioni" le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 127/2022 e, in particolare, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

▪ "Controlli" relativi al FEASR e ai fini della presente Convenzione: si intendono i controlli da eseguire sulle domande di pagamento nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il pagamento degli stessi, in conformità delle disposizioni unionali, nazionali e regionali. I controlli si diversificano in: controlli amministrativi, controlli in loco e controlli ex post;

- "Controlli amministrativi" controlli formali e automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per il pagamento degli aiuti: sono quindi volti ad accertare il possesso dei requisiti, il rispetto delle condizioni e degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari. Essi comportano:

1. controlli documentali;
2. controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC;
3. controlli informatici eseguibili mediante la consultazione di altre banche dati informatizzate indicate dalle autorità nazionali competenti;
4. verifica dei documenti presentati;
5. verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati dai beneficiari;
6. per le operazioni connesse a investimenti, la verifica dell'avvenuta realizzazione dell'investimento mediante sopralluogo, salvo diverse disposizioni definite nei Manuali ARPEA in recepimento.

- "Controlli in loco"

Per gli interventi non connessi alle superfici e al benessere animale (interventi investimenti): controlli su un campione selezionato da ARPEA eseguiti presso i luoghi di realizzazione degli investimenti per verificare la conformità degli interventi realizzati con le condizioni di concessione del sostegno e le altre condizioni di

ammissibilità che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi, come definito al capitolo 7.3.2.2 del PSP. Tale attività deve essere svolta da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi.

Per gli interventi connessi alle superfici e agli animali: controlli su un campione selezionato da ARPEA da eseguire presso i beneficiari per verificare tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario (concernente gli interventi dello sviluppo rurale) che è possibile controllare al momento della visita.

Tale attività deve essere svolta da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi.

- "Controlli ex post" controlli da eseguire presso i beneficiari, su operazioni connesse agli investimenti, per verificare "che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà o qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, sugli obiettivi o sull'attuazione dell'intervento finanziato, come previsto al capitolo 7.3.2.2 del PSP".

Le modalità di attuazione dei controlli amministrativi, in loco ed ex post saranno dettagliate nei Manuali ARPEA in recepimento dei Decreti Ministeriali 410727 e 410739 del 4 agosto 2023.

Dato atto che ARPEA provvederà alla redazione, previa condivisione con i Settori regionali competenti, approvazione, pubblicazione e aggiornamento dei Manuali delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC e non SIGC per il CSR 2023 - 2027, i quali Manuali costituiranno il dettaglio dell'attività delegata dalla presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti

CONVENGONO e STIPULANO

Articolo 1

(Oggetto della delega)

1. L'ARPEA delega l'esecuzione delle attività come in appresso specificato.

a) *L'istruttoria delle domande di pagamento, che comporta l'esecuzione dei controlli amministrativi come descritti nelle premesse della presente Convenzione;*

b) *la gestione delle garanzie presentate per il pagamento di anticipi, comprensiva della loro validazione, inerenti l'applicazione del CSR 2023-2027, in osservanza della procedura in materia di anticipi e cauzioni adottata da ARPEA in conformità con quanto previsto dall' Allegato 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 127/2022;*

c) *gli adempimenti finalizzati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D. Lgs.vo n. 159/2011 e s.m.i., e alla verifica della regolarità contributiva ai sensi del DL 152/2021 convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021;*

d) *la contestazione degli addebiti inerenti all'applicazione del CSR 2023-2027, in conformità con quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022. Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione della violazione al beneficiario, il contraddittorio, la chiusura della pratica con la quantificazione dell'indebito e relative sanzioni;*

e) *le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MASAF ecc.), compresa ARPEA, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni impartite da ARPEA, anche tramite il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020 ARPEA;*

f) *i controlli ex post, da eseguirsi presso i beneficiari, mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti*

nei manuali procedurali.

2. Il dettaglio delle attività delegate è riportato nel documento allegato alla presente Convenzione: *Allegato 1 - Elenco Interventi del Complemento di Sviluppo Rurale*.

3. La ripartizione delle competenze tra gli uffici di ARPEA e il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC è oggetto del contenuto nel documento allegato alla presente Convenzione: *Allegato 2 - Tabella delle competenze*.

4. La delega riguarda inoltre le attività, analoghe a quelle precedentemente descritte, e relative a misure provenienti dai precedenti periodi di programmazione unionale.

Articolo 2

(Durata, recesso, risoluzione, modifiche)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata a tutto il 30 giugno 2030.

2. Le Parti, con un preavviso di novanta giorni, si riservano la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero nel caso di sopravvenuti motivi impeditivi ai sensi dell'art. 1464 C.C..

3. Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione.

4. In caso di prolungamento della Programmazione il periodo di validità della presente Convenzione verrà esteso di conseguenza con manifestazione di volontà reciproca mediante nota formale tra le Parti.

Articolo 3

(Dichiarazione del delegato)

Il delegato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di ARPEA (così come schematicamente specificato negli allegati 1 e 2) e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega devono essere eseguiti sulla base delle istruzioni contenute nei manuali e nelle

istruzioni operative di riferimento di ARPEA.

Articolo 4

(Istruttoria: modalità e termini)

1. Con l'attività istruttoria saranno svolti sulle domande di pagamento presentate i controlli amministrativi di cui in premessa della presente convenzione e che saranno dettagliati nei Manuali ARPEA in recepimento dei decreti Ministeriali attuativi, al fine di determinare l'importo da autorizzare per il pagamento.

2. L'istruttoria della domanda di pagamento di acconto e di pagamento del saldo deve essere espletata nel periodo di 180 giorni calcolati a decorrere:

- per gli Interventi di sviluppo rurale non connessi alla superficie o agli animali, dal giorno successivo a quello in cui la domanda è pervenuta al delegato corredata di tutta la documentazione obbligatoria;

- per gli Interventi di sviluppo rurale connessi alla superficie o agli animali, dalla data di messa in disponibilità sul SIAP, da parte di ARPEA, dell'avvio dell'istruttoria della singola domanda.

Il termine è ridotto a 60 giorni per l'istruttoria della domanda di pagamento di anticipo.

3. Salvo le deroghe stabilite da ARPEA nei propri Manuali, il sopralluogo presso il sito dell'investimento deve essere eseguito per tutte le domande di pagamento di acconto e saldo.

4. I tempi del procedimento possono essere sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90 nei soli casi in cui il sopralluogo non possa essere effettuato entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite nei Manuali di ARPEA.

5. L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude con la comunicazione al beneficiario e l'inserimento della domanda di pagamento in una proposta (lista) di liquidazione da inoltrare ad ARPEA per le successive operazioni di autorizzazione.

6. Tutti gli adempimenti sopra descritti saranno eseguiti utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema

informatico SIAP.

Articolo 5

(Controllo in loco e controllo ex post: modalità e termini)

1. *Controllo in loco per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.* ARPEA notifica al delegato il campione delle domande di pagamento da sottoporre a controllo in loco. Esso deve essere eseguito per le finalità e con le formalità descritte nelle premesse della presente Convenzione. Il controllo in loco comprende un sopralluogo presso il luogo dell'investimento e può essere eseguito:

- a) in concomitanza con il sopralluogo previsto per i controlli amministrativi, oppure,
- b) successivamente al sopralluogo previsto per i controlli amministrativi.

Per ciascun controllo in loco deve essere redatta una "relazione di controllo" in conformità con quanto definito nei manuali ARPEA. Il controllo in loco deve essere chiuso con notifica dell'esito al beneficiario entro 60 giorni dalla data di comunicazione del campione da parte di ARPEA. Qualora per il controllo in loco fosse necessario attendere documentazione proveniente da Enti terzi, e questa non pervenisse in tempo utile al rispetto dei 60 giorni, i termini del procedimento sono sospesi per il periodo intercorrente tra la richiesta e la ricezione della documentazione predetta.

2. *Controllo in loco per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie o agli animali.* ARPEA notifica al delegato il campione delle domande di pagamento da controllare; dal giorno successivo da tale notifica decorrono i 90 giorni entro i quali il controllo deve essere concluso. La conclusione del controllo in loco è attestata in una Relazione di controllo in conformità con quanto definito nei manuali ARPEA. Il controllo in loco deve essere eseguito con le formalità e per le finalità descritte in premessa; inoltre deve rispettare, per quanto possibile, la calendarizzazione dei singoli impegni. Qualora il controllo in loco richieda sopralluoghi in momenti distinti in

funzione del periodo più opportuno per la verificabilità degli impegni, i termini del procedimento sono sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90. Il controllo in loco sulle domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie o agli animali deve tenere conto degli esiti dei controlli di ammissibilità superficiali eseguiti da AGEA o da altro organismo incaricato da ARPEA.

3. I tempi del procedimento possono essere sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90 nei soli casi in cui il sopralluogo per il controllo in loco non possa essere effettuato entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite nei Manuali di ARPEA

4. *Controllo ex post.* ARPEA notifica al delegato, entro il 30 aprile di ciascun anno, il campione delle domande ancora soggette ad impegno da sottoporre a controllo ex post; il delegato si impegna a concludere tali controlli e a registrarne gli esiti sul sistema informatico SIAP entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per ciascun controllo ex post deve essere redatta una "relazione di controllo" conformemente a quanto definito nei manuali ARPEA.

Articolo 6

(Impegni del delegato)

Il delegato si impegna:

- a garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate, rispettando le disposizioni impartite da ARPEA nei manuali procedurali e nelle eventuali ulteriori istruzioni pervenute da parte del delegante;
- alla registrazione delle valutazioni istruttorie e all'aggiornamento dei documenti, utilizzati per le attività oggetto di delega, all'interno degli applicativi SIAP;
- a rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato 1 - Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 citato in premessa, con particolare riferimento alla separazione delle funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;

- ad impiegare risorse umane con competenze tecniche idonee in relazione agli incarichi attribuiti;
 - a informare ARPEA circa il nominativo, le mansioni ed il ruolo di ogni singolo soggetto incaricato nonché del responsabile del procedimento istruttorio e dei controlli e a mantenere aggiornate tali comunicazioni.
- Nello svolgimento delle attività delegate, il delegato deve rispettare le politiche in materia delle informazioni coerenti allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

Articolo 7

(Verifica delle attività)

1. In conformità a quanto previsto Allegato 1 - Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127, ARPEA sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato del delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

A tal fine, ed al fine della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'ARPEA ai sensi dell'art. 9, par. 3, lett. d) del Reg. (UE) n. 2116/2021, il delegato si impegna a collaborare in tutte le attività di controllo e verifica svolte a suo carico da ARPEA, incluse le attività di audit.

2. Il delegato si impegna inoltre a ottemperare alle richieste di collaborazione da parte delle istituzioni unionali e nazionali e dell'Organismo di certificazione (ex art. 12 del Reg. UE 2116/2021), anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili, senza ritardo, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso. Il delegato assicura un adeguato supporto tecnico nello svolgimento degli audit e/o per la riverifica delle attività delegate.

3. Nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo D.1), comma v) del Reg. (UE) 127/2022, il delegato redige annualmente una relazione sull'attività svolta in esecuzione della presente Convenzione, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili su SIAP da ARPEA.

Articolo 8

(Manuali e procedure)

Il delegato conferma che:

- per l'applicazione del CSR 2023-2027, applicherà i manuali di ARPEA, ed eventuali ulteriori procedure stabilite da ARPEA medesima, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa unionale, nazionale, regionale;
- per l'esecuzione degli adempimenti connessi al recupero dei crediti derivanti dall'applicazione del CSR 2023-2027 applicherà le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da ARPEA, nonché le eventuali disposizioni di aggiornamento alla pertinente normativa unionale, nazionale, regionale.

La manualistica e le procedure saranno definite da Arpea previa condivisione con il delegato.

Articolo 9

(Conflitto d'interessi)

1. Il delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento delle attività oggetto di delega e si impegna a tenere a disposizione di ARPEA le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse.

2. Il delegato si impegna, inoltre, in forza del Regolamento UE 2022/127 del 7/12/2022, in particolare l'All. 1, lett. B), V comma, e Lett. D), I e II comma, a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante le potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'impegno all'astensione dall'operare in situazioni di conflitto di interesse; la stessa dovrà essere conservata agli atti al fine di poterla eventualmente esibire agli organi competenti a seguito di procedure di controllo; l'elenco del personale delegato che ha reso le suddette dichiarazioni dovrà essere fatto pervenire anche ad ARPEA.

3. Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto

d'interessi allorquando la domanda di pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle situazioni elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
- b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. consanguineità e affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
- e. rapporto di coniugio col richiedente.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle disposizioni in uso presso il delegato.

Articolo 10

(Monitoraggio delle performance)

Al fine della partecipazione al Sistema nazionale di Monitoraggio della PAC, di cui al capitolo 7.2 del PSP, in conformità con quanto previsto all'art. 134 del Reg. (UE) 2021/2115, ed in particolare in tema di Monitoraggio delle performance, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie. e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo. —

Articolo 11

(Oneri aggiuntivi)

Il presente atto non comporta oneri aggiuntiva carico delle Parti.

Articolo 12

(Responsabilità)

1. Il delegato è pienamente responsabile nei confronti di ARPEA del corretto e legittimo svolgimento delle attività oggetto di delega. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti garantiscono che esse operano conformemente alla normativa unionale, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni specifiche impartite dalle

suddette Autorità europea, nazionale e regionale, finalizzate alla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione Europea, dell'erario nazionale e della Regione.

2. Nel caso di riduzione dei rimborsi da parte della Commissione europea causati da rettifiche finanziarie sulle somme erogate ai beneficiari, ARPEA potrà rivalersi sul delegato qualora si accerti che egli, nell'esecuzione della presente Convenzione, ha agito senza rispettare le disposizioni di legge e regolamentari pertinenti, ovvero ha agito in modo difforme da quanto stabilito da ARPEA nei suoi manuali e nelle sue altre disposizioni, debitamente comunicategli.

Articolo 13

(Atti modificativi)

Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di nuove disposizioni unionali, nazionali, regionali, o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, o afferenti modifiche della struttura o degli assetti organizzativi delle parti contraenti, avverrà mediante appositi atti, anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

Articolo 14

(Attività aggiuntive)

Eventuali ulteriori attività, non espressamente previste nella presente Convenzione, saranno oggetto di specifici Accordi, di volta in volta concordati e formalizzati, assunti quali addendi della presente.

Articolo 15

(Tavolo di coordinamento)

Le Parti danno atto che sarà convocato, ove ritenuto necessario, un tavolo di coordinamento, costituito da

componenti rappresentanti di ARPEA, della Direzione Agricoltura e Cibo, e la Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Le tematiche affrontate dal Tavolo potranno essere:

- il monitoraggio continuo dell'attività delegate;
- la risoluzione di eventuali divergenze sulle modalità di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e armonizzazione delle procedure;
- la ripartizione e riallocazione delle domande e/o delle altre attività in convenzione, in relazione ai carichi di lavoro richiesti per l'espletamento delle attività delegate;
- eventuali ulteriori tematiche attinenti alla presente convenzione che emergessero nel corso della programmazione CSR 2023 - 2027.

Articolo 16

(Sistemi di gestione e di comunicazione)

Le Parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande di pagamento, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:

- la posta elettronica certificata (PEC);
- la posta elettronica ordinaria aziendale;
- la pubblicazione sul SIAP.

Articolo 17

(Attuazione del Dlgs. n. 81 del 9 aprile 2008)

Il personale coinvolto nelle attività delegate è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Articolo 18

(Disposizioni circa l'attuazione del Regolamento (UE)
679/2016)

I dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel Reg. (U.E) 2016/679, vengono trattati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

Arpea e Regione per la natura servizi, delle funzionalità e delle banche dati che costituiscono il SIAP, esercitano in modo congiunto la titolarità su i trattamenti oggetto della presente convenzione.

Quali contitolari, ARPEA e la Regione Piemonte sono tenute:

- ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento istituito in base all'art.30 di cui al GDPR n. 2016/679 sotto le proprie rispettive responsabilità;
- a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del Reg.(UE) 679/2016, potranno rivolgersi alla Regione Piemonte o all'ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
[dpo@regione.piemonte.it] [dpo@cert.arpea.piemonte.it]
- a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;
- ad operare, per ciò che non è espressamente indicato nei precedenti punti, secondo quanto previsto dal Reg.(UE) 2016/679 e dalla normativa in materia.

Articolo 19

(Clausole finali)

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente. Le premesse e gli allegati

fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 20

(Allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati:

Allegato 1 - Elenco Interventi del Complemento di Sviluppo Rurale;

Allegato 2 - Tabella delle competenze.

Allegato 1

CODICE INTERVENTO	Descrizione Intervento	Delega
SRA18	ACA18 – impegni per l'apicoltura	X
SRA30	Benessere animale. Solo azione B	X
SRD02	Interventi produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	
	- azione A - riduzione delle emissioni	X
SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	
	- Convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatico (azione D)	X
SRD06	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	
	- az. 1 Danni biotici	X

Allegato 2

SVILUPPO RURALE 2023-2027 ATTIVITA' DOMANDE DI PAGAMENTO Interventi non connessi alle superfici e animali (investimenti strutturali o immateriali e trascinamenti)

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	ORGANISMO PAGATORE	ORGANISMO DELEGATO
PREDISPOSIZIONE MANUALISTICA	Definizione procedure in materia di ricevimento, istruttoria e controllo delle domande di pagamento (Manuali Procedurali)	X	
RICEZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO	Ricezione e archiviazione delle domande di pagamento e di tutta la documentazione ad esse allegata		X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO (180 gg acconto e saldo; 60 gg anticipo)	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie	X	
	Controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi Decreti Ministeriali attuativi e dei Manuali procedurali. Risoluzione anomalie		X
	Acquisizione e verifica delle garanzie ai sensi del punto 3 del paragrafo 4.7.3 del PSP		X
	Autorizzazione e richiesta svincolo della garanzia all'OPR		X
	Svincolo della garanzia	X	
	Esecuzione sopralluogo presso il luogo dell'investimento sovvenzionato per verificare la realizzazione dell'investimento stesso		X
	Riesame domande in contenzioso amministrativo		X
CONTROLLI IN LOCO (60 gg)	Definizione criteri di estrazione del Campione	X	
	Estrazione del campione	X	
	Esecuzione dei controlli in loco e registrazione delle risultanze sui sistemi informativi.		X
CHIUSURA ISTRUTTORIA E CREAZIONE ELENCHI DI LIQUIDAZIONE	Chiusura istruttoria domanda di pagamento e comunicazione dell'esito al beneficiario, predisposizione e autorizzazione delle proposte (liste) di liquidazione		X
	Invio a OPR delle proposte (liste) di liquidazione tramite sistema informativo		X
PAGAMENTO	Ricezione delle proposte (liste) di liquidazione	X	
	Verifica del registro debitori: controllo delle posizioni debitorie ai fini dell'esecuzione del pagamento	X	
	Creazione e autorizzazione decreto	X	
	Esecuzione e Contabilizzazione del pagamento	X	
CONTROLLI EX-POST (entro 31/12 dell'anno di estrazione)	Definizione criteri di estrazione del Campione	X	
	Estrazione del campione	X	
	Esecuzione dei controlli ex post per la verifica del mantenimento degli impegni assunti		X
DEBITI	Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità		X
	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate	X	
DEBITI IN PRESENZA DI GARANZIE	Denuncia di sinistro		X
	Incameramento garanzia per mancata restituzione	X	
	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate	X	